

MUNICIPIO della CITTA' di MILAZZO
Settore Gestione del Territorio



Prat. ed. n. 5978

CONCESSIONE EDILIZIA N. 49/94

IL SINDACO

VISTA la domanda presentata il 28.05.1993 dalla "Raffineria Mediterranea S.p.A." iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Barcellona P.G. al n. 874 Reg. Impr., con sede in Milazzo C.da Mangiavacca, con codice fiscale 00773520920, con la quale viene chiesta la concessione edilizia per la costruzione dell'impianto conversione residui (LC Finer) ed impianti di servizio connessi, all'interno dello stabilimento industriale della predetta Società sito in località Mangiavacca;

VISTO il progetto dei lavori costituito da nove tavole a firma dell'ing. Renato BELLINI, con cod. fisc. - BLL RMT 29A20 E625V;

VISTO che il superior. progetto ha riportato il parere favorevole:

- dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 20.10.1993;
- dell'Ufficiale sanitario reso in data 25.10.1993;
- della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 3.3.1994 con decisione n. 19;

PRESO ATTO che sugli anzidetti grafici è stata apposta attestazione da parte del Presidente del consorzio A.S.I. di Messina da cui risulta che il progetto è conforme alle prescrizioni di zona previste dalle norme di attuazione del Piano Regolatore dell'Agglomerato Industriale di Milazzo approvato con D.A. n. 780 del 19.11.1986;

VISTO che il Genio Civile di Messina con foglio prot. n. 11541 del 5 Maggio 1994 ha reso, in ordine al progetto di che trattasi, l'autorizzazione ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 28.12.1974, n. 84;

VISTO il Nulla-Osta rilasciata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina reso con nota prot. 350/7554 del 29 marzo 1974 esclusivamente per la esecuzione delle opere civili;

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta risulta che la ditta ha titolo per ottenere la concessione edilizia, come comprovato dall'atto pubblico del 31.12.1987, rep. 19640, in Notaio Paolo Castellini di Roma, reg.to a Roma il 15.01.1988 al n. 3144/3165 e trascritto alla Conservatoria dei RR. II di Messina in data 8.2.1988 caselle 3691/3692;

VISTO che l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente con decreto n. 12/9 del 20.01.1993 ha concesso il nulla-osta per la realizzazione dell'impianto di che trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 181 del 29.12.1981;

VISTI gli atti del P.R. dell'Agglomerato Industriale di Milazzo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, approvato con D.A. n. 462 del 21.12.1991;

VISTA la variante all'anzidetto strumento urbanistico adottata dal predetto Consorzio ASI con deliberazione del Comitato Direttivo n. 12 del 7 Febbraio 1993;

VISTO che l'area ove ricade l'intervento è indicata quale zona D0 nel P.R.G. di questo Comune approvato con D.A. n. 953/89 del 24.7.1989;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 10 della legge 28.1.1977 n. 10 e del decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 67/82 del 12.3.1982 la concessione edilizia relativa a costruzioni ed impianti destinati ad attività industriali è subordinata alla corresponsione di un contributo rapportato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e che, nella fattispecie, detto contributo non è anch'esso dovuto ai sensi del 2° comma dell'art. 41 della l.r. 27.12.1979 n. 71 nel testo modificato dall'art. 13 della l.r. 13.4.1980 n. 72, ricadendo l'intervento proposto all'interno del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina - Agglo

merato Industriale di Milano -;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D.P.R. 19.3.1954 n. 302;

VISTE le LL.rr. 31.03.1972 n. 19 e 26.05.1973 n. 21;

VISTE le leggi 17.08.1942 n. 1150 e 06.08.1967 n. 765 e successive modifiche;

VISTA la legge 28.1.1977 n. 10;

VISTA la L.r. 27.12.1978 n. 71;

DA' CONCESSIONE

con le condizioni di cui appresso ed in particolare di quelle contenute nell'art. 1, alla **RAFFINERIA MEDITERRANEA S.p.A.** iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Barcellona P.G. al n. 274 Reg. Impr., con sede in Milano C.da Mangiavacca, con cod. fisc. 00773520930, per la costruzione dello impianto conversione residui (LC Finer) ed impianti di servizio connessi, all'interno dello stabilimento industriale della predetta Società sito in località Mangiavacca.

Il tutto da eseguirsi in conformità al progetto costituito da nove tavole meglio descritto in premessa, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La concessione edilizia anzidetta è soggetta alle prescrizioni che seguono alle quali la Società titolare è tenuta ad uniformarsi:

ART. 1 - CONDIZIONI

Nelle more dell'acquisizione del nulla-osta di fattibilità dal Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi possono essere eseguite esclusivamente le opere civili previste in progetto così come prescritte dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco con la nota prot. 352/7554 del 29 Marzo 1994, richiamata in premessa.

Le restanti opere ed installazioni possono trovare

eserzione dopo che la Società avrà notificato al Comune la copia del predetto nulla-osta con i grafici ed esso allegati.

Inoltre, la Società concessionaria è tenuta a presentare al più presto possibile, e comunque entro novanta giorni dal rilascio della presente, progetto di variante conforme a quello esitato dall'Ufficio del Genio Civile di Messina ed allegato all'autorizzazione all'inizio lavori di cui all'art. 19 della L. 2 Febbraio 1974 n. 64 resa con nota prot. 11541 del 5.5.1994.

ART. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni le leggi ed i regolamenti locali in vigore. I lavori stessi devono essere eseguiti così come previsti e per la destinazione d'uso indicata nel progetto approvato.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro, a disposizione degli Organi di controllo, sino ad avvenuta ultimazione dell'opera.

Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- il nome e cognome della ditta concessionaria;
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- la data ed il numero della presente concessione;
- la ditta o le ditte esecutrici dei lavori;
- la destinazione d'uso.

Prima di avanzare domanda d'uso la ditta titolare della concessione deve presentare, ove occorra, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

La ditta stessa è tenuta all'osservanza delle leggi 10.5.1976 n.219 e successive modifiche e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30.4.1976 n.373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici degli edifici; 12.7.1986 n.615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 30.3.1968 n.186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Infine la ditta concessionaria è tenuta alla piena e completa osservanza della L.5.11.1971 n.1086 relativa alla norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a. e della legge 2.2.1974 n. 64 riguardante la costruzioni in zone sismiche, provvedendo a tutti gli adempimenti da esso previsti.

ART. 3 - TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI

La presente concessione ha la validità di 365 giorni entro cui i lavori devono essere iniziati. I lavori medesimi devono essere completati entro il termine perentorio di 1095 giorni dal loro inizio in modo da rendere l'opera agibile e funzionale.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'antrata in vigore di nuove previsioni con le quali la concessione sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati improrogabilmente entro 1095 giorni dal loro inizio.

Parimenti comporta la decadenza della concessione l'eventuale sospensione dei lavori dopo il loro inizio, per un periodo continuativo superiore a 365 giorni.

Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine stabilito e li si voglia completare, la ditta concessionaria è tenuta a presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ovvero l'autorizzazione per il completamento dell'opera. L'inizio dei lavori deve essere denunciato dalla ditta concessionaria con lettera raccomandata A.R. nella quale è obbligatorio indicare anche il direttore dei lavori, l'impresa assuntrice degli stessi e ove occorra, il collaudatore statico che devono sottoscrivere per accettazione. Parimenti deve essere denunciata la data di ultimazione dell'opera e la sua eventuale sospensione. Entro 45 giorni dall'inizio dei lavori la ditta dovrà far pervenire una dichiarazione del direttore dei lavori contenente la relazione delle opere già eseguite, con allegata documentazione fotografica anch'essa sottoscritta e data dal direttore dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione di agibilità.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione non incide sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi all'immobile realizzandi. Essa, inoltre, non assorbe tutte quelle altre autorizzazioni nulla-osta etc. che le leggi ed i regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione di opere e dei servizi ad esse inerenti. Autorizzazioni delle quali la ditta concessionaria dovrà tempestivamente munirsi.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI

La ditta concessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, che, anche se qui non espressamente riportate si intendono richiamate e vincolanti.

ART. 6 - OBBLIGHI

La ditta titolare della concessione, il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa, sono responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, alla osservanza delle norme generali e di regolamenti e delle modalità esecutive specificate nella presente concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere i contratti di appalto e di prestazione di opera, regolarmente registrati.

Milazzo, li

17 GIU. 1994

IL SINDACO
(Prof. Filippo Russo)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Russo", written over the typed name of the Mayor.

*Esatto
L. 500.000 per
Diritto di Segreteria
quinta prestazione
n. 1206 del 23/6/94*


A handwritten signature in black ink, possibly "F.", located below the handwritten notes.

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI MILAZZO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio
di questo Comune dal 19-6-94 3-7-94
senza opposizioni

Milazzo, li 1-7-94

IL SINDACO



IL SEGRETARIO



Registrato presso l'Ufficio Registra di MILAZZO
add. 24.6.1994 n. 670
mod. 3
Esatte L. 156.000 (Centocinquanta)
Il Direttore f.to A. Toscani

COMUNE DI MILAZZO


Settore Gestione del Territorio

La presente copia, composta da n. 6 fogli
è conforme all'originale
emessa in data 6/7/1994 ai sensi degli articoli
7 e 11 della L. 4-1-1988 n. 15. In carica Renzo Pogli

per uso Notifica
Milazzo li 6/7/1994



IL CAPO SEZIONE
Mario La Bona



Un esemplare del presente atto è stato depositato in un fascicolo di protocollo

Comunicato notificato agli interessati

Mechtermanea

Ruffinera

mediante consegna a del Sr. Cochano
francesco in espresso
Milazzo, addi 7/7/1994
IL MESSO COMUNALE